

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 196

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1992

Modifica alla normativa concernente miglioramenti economici al personale militare

ONOREVOLI SENATORI. - In virtù della legge 8 agosto 1990, n. 231, che ha adeguato gli importi precedentemente stabiliti con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, a titolo di parziale omogeneizzazione con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi che abbiano prestato quindici o venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente vengono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	15 anni di servizio	25 anni di servizio
a) capitano	2.100.000	4.500.000
b) maggiore	2.800.000	4.500.000
c) tenente colonnello .	3.200.000	4.500.000
d) colonnello	-	4.500.000

I suddetti importi vengono corrisposti anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del venticinquesimo anno di servizio militare comunque prestato.

Per il grado di colonnello è prevista l'attribuzione della parziale omogeneizzazione solamente al compimento del venticinquesimo anno dalla nomina a tenente (a tal uopo è considerata utile la nomina a tenente di complemento).

Ciò determina una macroscopica ed ingiusta sperequazione a scapito di coloro che, provenendo dai sottufficiali, dopo aver affrontato e superato un concorso per titoli ed esami alla pari degli altri, si vedono disconoscere gli anni precedenti trascorsi nel servizio permanente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, i colonnelli provenienti dai sottufficiali, che quasi mai riescono a maturare, neppure alla data di cessazione dal servizio, i venticinque anni dalla nomina a tenente (dal momento che tale nomina decorre dalla promozione a tenente in servizio permanente effettivo), vengono esclusi dalla attribuzione dell'omogeneizzazione. Cosicchè, nella comparazione stipendiale tra un colonnello proveniente dal complemento e quello proveniente dai sottufficiali, pur avendo quest'ultimo maturato una maggiore anzianità di servizio e di grado, come

normalmente si riscontra, emerge una sostanziale ed iniqua sperequazione retributiva a danno di quest'ultimo.

Allo scopo di eliminare la suddetta paradossale sperequazione, si rende necessario perciò, anche in vista della omogeneizzazione completa del trattamento economico fondamentale con le Forze militari di polizia, modificare il testo del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 379 summenzionato, nel testo che si propone e che si confida che possa essere approvato dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, nonché ai colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato».